



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE DI
INTERVENTI RIABILITATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE, DI INCLUSIONE
LAVORATIVA, E SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DI UTENTI UFSMA E
SERVIZI SOCIALI ZONA-DISTRETTO PISANA.**

(CIG 7737265111)

INDICE

ART. 1	TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
ART. 2	OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 3	SVOLGIMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 4	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICO ORGANIZZATIVE
ART. 5	COMPETENZE DELL'AZIENDA USL
ART. 6	DURATA DEL CONTRATTO
ART. 7	IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
ART. 8	MATERIALE D'USO E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
ART. 9	SUPERVISORE E REFERENTE DELL'APPALTATORE
ART. 10	VIGILANZA E CONTROLLO IN CORSO D'ESECUZIONE
ART. 11	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORIO
ART. 12	DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
ART. 13	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
ART. 14	COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ART. 15	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 16	OFFERTA TECNICA - PROGETTO
ART. 17	OFFERTA ECONOMICA
ART. 18	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. OFFERTA TECNICA
ART. 19	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. OFFERTA ECONOMICA
ART.	COMMISSIONE GIUDICATRICE
ART. 22	RESPONSABILITA' PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 23	ACCERTAMENTO DANNI
ART. 24	PENALITA'
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 26	RECESSO UNILATERALE
ART. 27	IMPOSSIBILITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 28	PAGAMENTI
ART. 29	REVISIONE PREZZI
ART. 30	RETRIBUZIONI E LAVORO
ART. 31	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
	31.1 GARANZIA PROVVISORIA
	31.2 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 32	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA GARA
ART. 33	FORO COMPETENTE
ART. 34	VINCOLI CONTRATTUALI
ART. 35	TRATTAMENTO DATI
ART. 36	RISPETTO DELLA PRIVACY
ART. 37	NORME DI RINVIO

ALLEGATI

- Scheda Tecnica "A"
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)
- Fac simile "Scheda di Dettaglio Offerta Economica",
- Modulo relativo al Patto di Integrità,
- DUVRI ricognitivo,
- Fac simile attestazione avvenuto sopralluogo (eventuale).

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Area di Pisa, di seguito denominata “Azienda USL”, intende procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto attraverso una procedura di gara aperta con riserva di partecipazione ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 50/2016. Il codice identificativo di gara è il n. **7737265111** e Il Codice identificativo CPV è il n. 85311200-4.

La riserva opera a favore di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legato alla prestazione del servizio oggetto dell'appalto
- Procedere a reinvestire i profitti dell'organizzazione al fine di conseguire l'obiettivo della stessa. L'eventuale distribuzione o redistribuzione dei profitti dovrà avvenire sulla base di condizioni partecipative:
- Prevedere che le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

I soggetti potenziali beneficiari della riserva di partecipazione sono indicati del Disciplinare di gara.

L'importo a base di gara è stabilito in € 1.116.000,00 in misura quindi superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016.

Le attività verranno svolte all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda USL, ossia nell'ambito della zona-distretto di Pisa.

Il riferimento al luogo di esecuzione della prestazione non determina ulteriori riserve o titolo preferenziali in ragione della sede legale ed operativa del concorrente.

L'azienda si riserva la verifica periodica del mantenimento delle condizioni che determinano la riserva di partecipazione alla gara e di esecuzione del servizio..

Ai fini della vigilanza sull'attuazione del contratto, l'Azienda si riserva, in qualsiasi momento di richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con gli operatori dell'appaltatore e gli utenti del servizio.

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione delle attività e dei servizi secondo le specifiche tecniche di cui alla allegata scheda tecnica “A”.

In particolare la scheda ‘Servizio socio-educativo per l'Area Salute Mentale, Disabilità, Dipendenze’ riporta al punto 3 l'oggetto della prestazione e la descrizione degli interventi in termini generali e ai punti 7 e 8 rispettivamente la descrizione delle attività caratterizzanti la prestazione e le attività di supporto.

Le modalità di esecuzione degli interventi dovranno essere conformi alle specifiche e ed alle prescrizioni generali riportate negli articoli seguenti.

L'Azienda USL potrà, durante il periodo di validità della Convenzione, apportare variazioni alle attività in oggetto esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016. Nell'ipotesi di variazioni meramente quantitative, in aumento o in diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto le stesse dovranno essere eseguite dall'affidatario alle stesse condizioni di cui al contratto originario senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Le attività e le prestazioni oggetto del presente capitolato, così come specificate nell'allegata scheda tecnica, dovranno essere prestate con idonea ed autonoma organizzazione, garantendo l'erogazione oraria ed applicando puntualmente il progetto offerto sulla base delle specifiche richieste.

Le attività dovranno svolgersi, sulla base delle specifiche tecnico organizzative di capitolato, in conformità al progetto tecnico presentato in gara.

Il progetto presentato dall'affidatario, qualora non eseguito od eseguito in modo parziale ovvero qualitativamente e/o quantitativamente in modo insufficiente, determinerà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato e, se del caso, la risoluzione del contratto.

Inoltre l'affidatario non potrà variare quanto previsto nel progetto senza il consenso scritto dell'Azienda USL pena l'applicazione delle sanzioni previste e, se del caso, la risoluzione del contratto.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICO ORGANIZZATIVE

L'appaltatore dovrà eseguire il proprio progetto tecnico di gara curando l'esecuzione delle attività richieste dal presente capitolato.

Le prestazioni da erogare saranno comunque svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale dipendente (malattia, ferie, infortunio, maternità ecc.).

Nelle fattispecie, l'affidatario dovrà provvedere a sostituire la/le unità mancanti con personale proprio in possesso di professionalità analoghe.

Qualora ciò non avvenisse, verranno applicate le penali meglio specificate nel successivo articolo 23.

L'appaltatore, al fine di agevolare la continuità operativa, sarà tenuto a mantenere nella gestione dell'appalto, nei limiti del possibile, lo stesso personale inizialmente ivi adibito, limitando al massimo il "turn over".

Qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi causa, il personale da sostituire dovrà essere rimpiazzato con operatore in possesso di analoghe professionalità.

Il personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi lavorativi, all'osservanza della normativa sulla riservatezza (privacy) ed al segreto professionale. Il Rappresentante legale dell'appaltatore sarà individuato quale Responsabile del trattamento dei dati, secondo la normativa vigente e le procedure aziendali in uso.

L'appaltatore sarà tenuto a svolgere le necessarie attività di aggiornamento degli operatori e di qualificazione delle proprie modalità di lavoro attraverso la predisposizione di programmi annuali.

L'appaltatore collaborerà con l'Azienda USL per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'AZIENDA USL

Nel quadro degli indirizzi generali l'Azienda USL si riserva le seguenti competenze:

L'Azienda USL, e per essa le Unità competenti nelle materie oggetto di affidamento, avrà funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico istituzionale con il complesso delle attività svolte

sul territorio e fornirà alla Cooperativa aggiudicataria, nonché ai Referenti da essa incaricati, ogni elemento necessario al corretto assolvimento delle prestazioni.

Nello specifico:

- espleta le funzioni di programmazione, pianificazione e di coordinamento tecnico dell'attività oggetto dell'appalto;
- verifica la correttezza delle informazioni, in relazione al debito informativo all'esterno nei confronti della regione, o all'interno nei confronti delle Unità Funzionali competenti per le esigenze di pianificazione e di programmazione aziendale;
- verifica gli orari di prestazione delle attività e l'articolazione oraria tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli assistiti;
- svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste ed effettua un monitoraggio sulla qualità percepita dagli utenti che accedono ai servizi della Azienda USL;
- effettua il controllo di qualità in merito alle operazioni effettuate ed alla corretta applicazione delle procedure specifiche per ogni tipologia di attività.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto per il servizio in oggetto avrà durata di **n. tre (3) anni** con decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti entro il termine di successivi sessanta giorni ai sensi dell'art. 32 ottavo comma del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto. In qualsiasi ipotesi di mancata stipula del contratto, l'affidatario avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute, sino alla cessazione del rapporto, per le prestazioni effettivamente espletate senza alcun titolo ad altre pretese e all'avvio di azioni risarcitorie.

Alla scadenza del contratto, non è consentita alcuna proroga dello stesso.

Nell'ipotesi di un nuovo procedimento di gara indetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 50/2016 il servizio non potrà essere affidato all'operatore economico uscente.

ART. 7 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'ammontare per la durata complessiva d'appalto è stimato pari ad Euro 1.060.200,00 IVA esclusa, suddiviso come di seguito:

Costo manodopera	€ 792.732,72
Oneri per rischi interferenziali	€ 0
Altri costi	€ 267.467,28

L'importo riferito agli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali corrisponde ad Euro 0,00.

La base economica di riferimento è stata definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:

- costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente al profilo degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL;
- costi di formazione, inserimento lavorativo e tutoraggio delle persone svantaggiate;
- costi per l'impiego di beni e attrezzature
- costi generali, amministrativi e per l'acquisto di prodotti necessari all'espletamento del servizio;

- costi aziendali per la sicurezza del lavoro;
- utile di impresa.

ART. 8 - MATERIALE D'USO E UTILIZZO DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio oggetto della gara affidatogli in appalto, dovrà dotarsi a proprie spese delle attrezzature e del materiale di consumo a disposizione degli operatori.

Lo stesso dovrà inoltre fornire i beni e le attrezzature necessarie al servizio.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico dell'appaltatore.

ART. 9 - SUPERVISORE E REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del supervisore o referente al servizio con il preciso compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente agli eventuali problemi che dovessero sorgere garantendo adeguata reperibilità durante le fasce orarie di espletamento dell'attività. A mero titolo esplicativo il supervisore dovrà mantenere idonei rapporti con le strutture di riferimento ASL, per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza del lavoro, all'etica e alla deontologia professionale, alla qualità delle prestazioni, al rispetto della normativa e delle disposizioni che regolamentano i settori inerenti i servizi oggetto d'appalto e al rispetto della normativa sulla "privacy", considerato che il personale per l'espletamento delle funzioni appaltate può accedere ad informazioni gestite dall'Azienda USL.

ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO IN CORSO D'ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda USL assume l'obbligo di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'affidatario dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

L'Azienda USL procederà alla formalizzazione della nomina di un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, così come indicato nella scheda tecnica con il compito di verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario di quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto tecnico presentato in gara.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario s'impegna a rispettare quanto previsto dal "Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana", approvato con Delibera G.R. n. 1025 del 27/12/2007.

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Le Imprese partecipanti dovranno obbligarsi in sede di stipula del contratto all'osservanza degli adempimenti alle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario in conformità all'art.26 del Dlgs. 81/2008 ed all'art.16 della L.R. 38/2007 è tenuto alla redazione del Documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alle attività oggetto del servizio appaltato e definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione

Il concessionario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi previsti ed adottati dal concessionario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori la formazione e il trasferimento dell'informazione circa i contenuti di cui al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, oggetto del contratto d'appalto ed all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.

Il concessionario, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

In allegato al presente capitolato di gara, si consegna il DUVRI ricognitivo, in cui sono indicate informazioni sui rischi interferenti previsti nell'ambiente in cui l' Aggiudicatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha adottato in relazione alla suddetta previsione.

Successivamente all'aggiudicazione della gara in oggetto e prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla compilazione della modulistica indicante la propria anagrafica e i rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

Tale documentazione permetterà all'Azienda USL Toscana Nord Ovest di redigere i DUVRI integrati definitivi che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto in oggetto.

La Ditta Aggiudicataria dovrà controfirmare i DUVRI integrati definitivi, per accettazione e condivisione dei contenuti e dovrà applicare tutte le misure di prevenzione, protezione e coordinamento ivi previste.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative sia da parte della Committenza sia da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere formalizzata, per l'aggiornamento del DUVRI secondo le modalità previste nello stesso documento.

La Committente ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle misure correttive come da documento sopra indicato; in caso di non osservanza delle regole stabilite imporrà al Concessionario di adeguarsi, pena la risoluzione del contratto.

A titolo di esempio si indicano di seguito alcuni aspetti che potranno essere oggetto di verifica:

- regolare esecuzione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che evidenzia tutti i rischi correlati all'attività e con specifico dettaglio in relazione al rischio chimico, al rischio biologico ed al rischio movimentazione manuale dei carichi;
- nomine del RSPP e degli addetti all'emergenza, al pronto soccorso, all'antincendio, elezione RLS e relativa comunicazione all'INAIL;
- effettuazione delle visite da parte del medico competente sottoscritte dal medesimo;
- attività di formazione ed informazione del personale in relazione all'uso dei locali, delle attrezzature e dei prodotti;

- misure di prevenzione e protezione adottati ivi compresi il protocollo sanitario, le procedure operative e le relative attività e di controllo operativo ed i DPI;
- schede di sicurezza di tutti i prodotti che verranno utilizzati per le attività di pulizia e sanificazione;
- presa visione del registro dei controlli antincendio e dell'effettuazione delle verifiche di terra o delle specifiche manutenzione elettriche e delle attrezzature;
- rinnovo del Certificato Protezione Incendi, laddove previsto;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure organizzative, gestionali, operative.

Per quanto riguarda l'emergenza antincendio l'Impresa è tenuta a presentare all'Azienda USL Toscana Nord Ovest:

- l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco come previsto dal D. Lgs. 81/08, che documenta la loro formazione secondo quanto indicato dal D.M. 10.03.98;
- il piano di emergenza interno.

Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

L'impresa dovrà comunicare all'Azienda, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.4 comma 4 del Decreto Legislativo sopra richiamato, al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto all'art. 26, del D. Lgs. 81/08, ai lavoratori dell'impresa che operano negli stabilimenti aziendali sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di Pronto Soccorso Aziendale (ex D.M. 388/03) per i lavoratori dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

In particolare, in caso di infortunio a rischio biologico, i lavoratori dell'impresa appaltatrice possono avvalersi del servizio di follow-up contattando il riferimento zonale della Sorveglianza Sanitaria dell'Azienda.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

L'operatore aggiudicatario della gara non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio od i servizi oggetto del presente capitolato, né cedere, per alcun motivo, il contratto relativo od il credito che ne deriva, tanto meno nei confronti di altre imprese che hanno presentato offerta in sede di gara, eccetto per i casi di fusione, scissione, conferimento o cessione del ramo d'azienda e fatto salvo il consenso scritto dell'Azienda USL. La cessione ed il subappalto non autorizzati daranno luogo alla risoluzione del contratto facendo sorgere il diritto per l'Azienda USL ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva e riserva di risarcimento di ogni conseguente ed eventuale maggiore danno.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Nella finalità di garantire la migliore qualità possibile dei servizi prestati, la Cooperativa medesima dovrà:

- assicurare, di norma, la stabilità del personale e provvedere, senza variazione di prezzo, alla completa esecuzione del servizio appaltato garantendo la continuità prescritta;

- evitare di impiegare nell'espletamento del servizio personale che già goda del trattamento di quiescenza;
- garantire l'applicazione del CCNL di settore relativo alla salvaguardia occupazionale e all'eventuale ricollocamento dei lavoratori inoccupati;
- fornire all'Azienda USL e mantenere aggiornato un elenco nominativo del personale addetto al servizio, avendo cura di comunicare tempestivamente al referente aziendale le eventuali variazioni;
- garantire la qualità professionale degli operatori, la loro idoneità a svolgere le mansioni oggetto del presente appalto ed in particolare la capacità a relazionarsi con gli utenti;
- controllare il personale impegnato e far osservare le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento del servizio, provvedere alla continua informazione e formazione degli operatori in servizio;
- assicurare il corretto espletamento dei servizi programmati;
- dotare il personale di identificativo contenente la denominazione della ditta, le generalità e la qualifica dell'operatore;
- stipulare, a favore degli operatori idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del contratto;
- stipulare una polizza a copertura della responsabilità civile per danni a terzi RCT, per la durata della convenzione stessa con i massimali indicati al successivo articolo 21 (Responsabilità e polizza assicurativa);
- essere responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (sia dipendenti dell'Azienda USL che utenti) in orario di servizio, esonerando l'Azienda USL da ogni responsabilità;
- rispettare gli oneri assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto di categorie dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori compresi i soci lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. Qualora l'affidatario non dovesse risultare in regola con gli obblighi in parola, l'Azienda USL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. In caso di inadempienza oltre il predetto termine, l'Azienda USL procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute, agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi del quarto comma dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni si applica il successivo quinto comma dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 con il pagamento diretto, nel caso di mancato adempimento, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate mediante la detrazione del relativo importo dai corrispettivi dovuti all'affidatario.
- segnalare con tempestività agli uffici dell'Azienda competenti eventuali situazioni di pericolo e/o di non funzionamento rilevate durante l'attività.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

- I dipendenti dell'affidatario dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale emanate dall'Azienda USL rese note attraverso comunicazioni scritte.
- Il personale dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito agli utenti, all'organizzazione ed alle attività svolte dal committente.

- Durante l'orario di servizio il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento applicato in maniera ben visibile.
- Sarà cura del dipendente segnalare al proprio responsabile le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.
- Il personale dovrà essere informato e addestrato per il corretto espletamento del servizio in tutte le sue fasi.
- Il personale dovrà rifiutare qualsiasi compenso e/o regalia eventualmente offerto da pazienti ed utenti, oppure da personale dell'Azienda USL.
- Il personale sarà sempre tenuto ad osservare un comportamento corretto ed educato.

ART. 15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il bando di gara e il disciplinare forniranno tutti gli elementi utili per consentire al concorrente la corretta redazione e presentazione dell'offerta e della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione alle successive fasi di gara.

ART. 16 - OFFERTA TECNICA - PROGETTO

Sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato il concorrente dovrà presentare un progetto relativo all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Tale progetto, completo ed esauriente, dovrà illustrare in particolare il modello gestionale ed organizzativo evidenziando gli obiettivi e le modalità di impostazione.

Il progetto dovrà dare indicazione dettagliata della soluzione tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione del servizio.

Il progetto-offerta dovrà contenere anche:

- l'impegno orario medio dei suddetti lavoratori;
- il piano generale della formazione del personale (con specifica del monte ore annuale per ciascuna unità di personale) e indicare le modalità di supervisione e realizzazione dello stesso;
- una sintesi del Manuale per la gestione e controllo della qualità della commessa;
- l'elenco numerico del personale con l'indicazione del numero dei lavoratori.
- elenco degli appartamenti e titoli di possesso, loro ubicazione e eventuali planimetrie, certificazioni di abitabilità.
- indicazione della sede del Centro Aggregativo titolo di possesso, ubicazione e eventuale planimetrie, certificazione di abitabilità.

Non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, riferimenti all'offerta economica. Le elaborazioni tecnico-organizzative proposte per i servizi da erogarsi sono da ritenersi vincolanti ed impegnative per l'aggiudicatario.

Il progetto tecnico non dovrà superare nel suo complesso il numero massimo di n.35 fogli di carta A4.

Gli allegati al progetto tecnico non dovranno superare n. 25 fogli di carta A4.

Il progetto è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di costituenda associazione temporanea d'impresa, l'offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento) con l'indicazione di tutti i dati utili per la corretta individuazione della/e Impresa/e e delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà indicare in cifre ed in lettere la percentuale di ribasso offerta sul prezzo base d'asta ed uguale per tutte le categorie di prestazioni e riepilogate al precedente articolo 4, vale a dire che i prezzi unitari ivi indicati (depurati del ribasso offerto) costituiranno i prezzi contrattuali che applicherà l'affidatario del servizio oggetto della gara.

Tutte le attività espletate dall'affidatario dovranno quindi essere fatturate ai prezzi unitari "netti", ai quali sarà da aggiungere unicamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Inoltre il concorrente dovrà presentare l'offerta economica come indicato nel Disciplinare di gara evidenziando nella scheda di DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA, il cui fac simile è allegato al presente capitolato, le seguenti macrocategorie di spesa:

- 1) Costo complessivo del personale, costo derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso C.C.N.L.;
- 2) Costi generali e amministrativi, di coordinamento
 - Fornitura di tutti i materiali occorrenti per lo svolgimento delle attività, costi legati al reperimento degli appartamenti e della sede del Circolo
 - costi sicurezza dell'affidatario da rischio specifico proprio;
 - formazione del personale;
- 3) Utile di impresa;
- 4) Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

ART. 18 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica potrà essere attribuito un punteggio massimo di **n. 80 punti** suddivisi come di seguito:

1) Progetto organizzativo e funzionale di gestione con riferimento alla qualità espressa attraverso la descrizione di: caratteristiche strutturali, ambientali e ubicazione degli appartamenti resi disponibili; caratteristiche strutturali, ambientali e ubicazione del centro di aggregazione disponibile; circolazione delle informazioni e di verifica delle attività

max p.ti 14,00

2) Progetto gestionale con riferimento: agli aspetti generali diretti a gestire le attività in maniera flessibile anche all'interno dei servizi corrispondenti alla scheda tecnica, sì da rispondere in modo sinergico ai fabbisogni e in modo dinamico ad eventuali sopravvenute esigenze di servizio

max p.ti 14,00

- 3) Modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione in riferimento a:
- 3a) Programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività rivolte alla persona (cura di sé, rinforzo delle capacità di autonomia nella gestione quotidiana, finalizzate alò sostegno dell'abitare max p.ti 9,00
 - 3b) Programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività rivolte al gruppo (attività riabilitative di gruppo, di integrazione e socializzazione) max p.ti 9,00
 - 3c) Programmazione, attuazione e monitoraggio delle attività rivolte all'inclusione attraverso la formazione e la ricerca del lavoro max p.ti 9,00
 -
- 4) Servizi di supporto: Modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione max p.ti 7,00
- 5) Struttura tecnico organizzativa del gestore dedicata al servizio appaltato: organigramma e curricula formativi max p.ti 7, 00
- 6) Attrezzature e materiale resi disponibili per l'esecuzione dell'appalto: qualità e funzionalità dei prodotti offerti max p.ti 3,00
- 7) Attività di formazione e aggiornamento professionale riferito al servizio in oggetto max p.ti 3,00
- 8) Impatto ambientale: presenza di soluzione che consentano la riduzione del consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i rischi e i pericoli in fase di gestione max p.ti 2,00
- 9) Aspetti migliorativi purché funzionali al miglioramento del progetto messo a gara max p.ti 3,00

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione in sede collegiale secondo la seguente scala di valutazione:

Giudizio sintetico - coefficiente da 0 a 1 da moltiplicare secondo la seguente scala di valutazione:

Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,70
Soddisfacente	0,60

Sufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
Gravemente insufficiente	0,20
Non valutabile	0,00

Saranno ammesse alla fase successiva, rappresentata dall'apertura dell'offerta economica, soltanto i concorrenti che avranno conseguito sull'offerta tecnica un punteggio complessivo non inferiore a n. 41 punti e che avranno ottenuto per ciascuno criterio da 1 ad 8 un giudizio almeno sufficiente.

I punteggi ottenuti saranno oggetto di riparametrazione.

Qualora nessun concorrente abbia raggiunto il punteggio massimo la riparametrazione determinerà l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

Le altre offerte saranno incrementate secondo la formula seguente:

$$(P_i/P_M) \times P_{max}$$

Dove

P_i = punteggio conseguito dall'offerta i-esima

P_M = punteggio migliore

P_{max} = punteggio massimo previsto.

ART. 19 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica potrà essere attribuito un massimo di **20 punti**.

Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato attraverso coefficienti da attribuire a ciascun offerente nel range da 0 a 1 secondo la seguente formula (**Andamento bilineare**):

$$C_i \text{ (per } R_i \leq R_{soglia}) = 0,90 \times R_i / R_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } R_i > R_{soglia}) = 0,90 + (1,00 - 0,90) \times (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$$

Dove

C_i = coefficiente dell'offerta i-esima

R_i = ribasso percentuale offerta i-esima

R_{soglia} = media aritmetica dei ribassi offerti

R_{max} = ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati saranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per l'offerta economica.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

In relazione al criterio di aggiudicazione rappresentato dalla scelta delle offerte economicamente più convenienti, per la valutazione delle offerte tecniche si procederà alla nomina di una Commissione giudicatrice, composta da n. 5 componenti.

Le condizioni di incompatibilità e di astensione dalla partecipazione alla commissione di gara sono di seguito descritte:

- I commissari non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- Non possono svolgere la funzione di commissario coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di gara, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni di istituto;
- Si applicano ai commissari di gara ed ai segretari della commissione l'art. 35-bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, l'art. 51 del codice di procedura civile, l'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;
- Sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano condotto, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione, indicate dal precedente comma.

In presenza dell'istituzione dell'Albo Nazionale istituito presso l'ANAC per la nomina dei commissari è obbligatoria l'individuazione degli stessi tra i soggetti iscritti all'Albo. Solo in caso di assenza dell'Albo sarà possibile procedere alla nomina di commissari interni o provenienti da altri Enti secondo il Regolamento specifico adottato dall'Azienda USL Nord Ovest.

La commissione sarà composta da n. 3 (tre) componenti esperti nei settori specifici ai quali afferisce l'oggetto del contratto. Le professionalità richieste sono indicate come di seguito, in modo distinto, in ragione della complessità della procedura di gara, articolato su più lotti con la previsione di una unica commissione::

- un esperto nel profilo di medico psichiatra, con funzione di Presidente;
- un esperto nel profilo di assistente sociale con esperienza nel settore della disabilità
- un esperto nel settore delle tossicodipendenze;

la nomina dei commissari sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'ANAC avrà cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati, decorrenti dalla data di invio della richiesta, da effettuare, di norma, quindici giorni prima della data stabilita per l'apertura delle offerte tecniche.

La stazione appaltante procederà, con sorteggio pubblico, alla scelta dei candidati. I sorteggiati dovranno pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito alle sopra richiamate cause di incompatibilità o astensione.

Oltre alle fasi rappresentate dall'apertura delle offerte tecniche, in seduta pubblica, e alla valutazione delle offerte, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione di congruità, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento nell'ipotesi di anomalia delle offerte.

La commissione giudicatrice dovrà operare nella fase di apertura delle offerte tecniche e nella fase di valutazione delle offerte, con il plenum. Costituiscono deroga al principio di collegialità solamente le attività preparatorie, istruttorie o strumentali a carattere vincolato.

In considerazione dello svolgimento della gara su piattaforma telematica, le attività di cui al secondo periodo del precedente comma potranno essere condotte a distanza. Rimane l'obbligo della presenza della composizione integrale per l'espressione della valutazione dei progetti.

I tempi per la conclusione dei lavori della commissione sono stabiliti in quattro mesi dalla data di apertura delle offerte tecniche. Gli stessi potranno essere modificati in ragione del numero degli operatori economici partecipanti alla gara. I lavori saranno condotti in tre fasi, la prima

coincidente con l'apertura delle offerte tecniche, la seconda con la valutazione dei progetti, la terza con la valutazione delle offerte economiche.

Relativamente alle procedure di nomina, la stazione appaltante procederà, una volta ricevuto l'elenco dei candidati al sorteggio pubblico, con procedura tale da garantire almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti.

La stazione appaltante procederà poi al momento della ricezione dell'elenco dei candidati, alla comunicazione a questi ultimi dell'oggetto della gara, del nominativo delle imprese ammesse, della data del sorteggio, di quella per l'accettazione dell'incarico, di quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche. Il candidato sarà quindi messo nella condizione di valutare sin da subito l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico. In caso positivo, lo stesso è tenuto a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione esaminatrice ed i curricula dei componenti.

Nella valutazione dell'offerta tecnica, la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante ed è tenuta a valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. La funzione di segreteria affidata alla struttura responsabile del procedimento rappresenta uno strumento di ausilio per la soluzione di problemi di natura amministrativa senza determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

Ai fini della prevenzione della corruzione, i singoli commissari sono obbligati a segnalare immediatamente all'ANAC e, eventualmente, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti, stazione appaltante e, in generale, da qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

Nell'ipotesi in cui ciascuno dei commissari designato da ANAC abbia un impedimento soggettivo ovvero versi in una condizione ostativa, la stazione appaltante si riserva, con le stesse procedure, di procedere alla designazione di eventuali sostituti.

La determinazione delle spese per il funzionamento della commissione avrà luogo in sede di nomina della stessa. La stazione appaltante assume l'obbligo di comunicare eventuali compensi ai singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, connesso alla procedura di nomina.

ART. 21 - RESPONSABILITA' PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Azienda USL non sarà responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature in dotazione, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Azienda USL stessa.

L'affidatario sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Azienda USL che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria della gara, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa (da rilasciare in copia all'Amministrazione appaltante) con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per i danni comunque derivanti all'Azienda USL causati dal personale dell'affidatario;

- €. 5.000.000,00 per responsabilità nei confronti del proprio personale (comprensivo di danno biologico);
- €. 5.000.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle eventuali attrezzature di sua proprietà, parti di esse e degli oggetti danneggiati.

ART. 22 - ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda USL alla presenza del supervisore del servizio. A tale scopo l'Azienda USL comunicherà con sufficiente anticipo all'affidatario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire a quest'ultimo di intervenire.

Qualora l'affidatario non dovesse manifestare la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto l'Azienda USL procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto, anche a mezzo di rivalsa sulla cauzione definitiva.

ART. 23 - PENALITA'

In caso in cui il contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al contratto di affidamento, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Azienda applicherà una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del servizio per ogni giorno di ritardo dalla segnalazione di inadempimento.

Nel caso in cui il privato contraente esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle obbligazioni assunte, l'Azienda applicherà una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del servizio non eseguito correttamente sino alla data in cui lo stesso non sarà svolto in modo effettivamente conforme.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia articolata in più parti, nel caso di mancata esecuzione o di ritardo rispetto ai termini di una o più parti, le penali di cui ai punti precedenti saranno applicate ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione delle penali, l'Azienda ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e di affidarne l'esecuzione ad altri, in danno del contraente inadempiente, con rivalsa nell'eventualità di una differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento di maggiori danni.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'affidatario dall'Azienda, tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata. Questi dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni all'Azienda USL nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora le controdeduzioni non fossero accolte, a giudizio dell'Azienda USL, saranno applicate le penali come sopra indicate.

L'Azienda USL, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, qualora capiente, od alle altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderanno il diritto dell'Azienda USL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni maggiori. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituirà esonero in alcun caso per

l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale sarà inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL potrà chiedere la risoluzione del contratto quando l'affidatario non avrà adempiuto esattamente gli obblighi derivanti dal contratto stesso. In ogni caso l'affidatario inadempiente sarà obbligato al risarcimento del danno arrecato.

Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati :

1. causa di esclusione ex art. 80, comma uno del D.Lgs. n. 50/2016, presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o sopravvenuta, che determina l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
3. qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza di attestazioni di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazione mendace;
4. frode nell'esecuzione delle prestazioni;
5. perdita dei requisiti previsti dalla normativa per la riserva della partecipazione alla gara;
6. mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
7. mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti o mancato avvio della prestazione;
8. cessione del contratto, salvo il caso di cessione del ramo d'azienda o di fusione o scissione e fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 2558 del Codice Civile, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa;
9. subappalto totale e parziale della prestazione;
10. inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
11. ripetute applicazioni delle penali di cui al precedente articolo sino al 10% dell'importo contrattuale.

Con la risoluzione del contratto sorgerà nell'Azienda USL il diritto di affidare a terzi i servizi in danno del soggetto inadempiente. L'affidamento a terzi sarà notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. A questi saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda USL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo sia incapiante, da eventuali altri crediti. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere l'affidatario a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione

Sono valide ad integrazione del presente articolo le condizioni stabilite dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25 - RECESSO UNILATERALE

L'Azienda USL potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute per le prestazioni eseguite, purché correttamente, nelle modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 .

L'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto nel caso di impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di una causa ad esso non imputabile.

ART. 26 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di fattura mensile riferita alla Zona di Competenza del servizio.

Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs n. 231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di conformità e di regolare esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

La data di arrivo della fattura è attestata dalla data di invio allo SDI (Sistema di Interscambio). L'attestazione fa fede a qualsiasi effetto. Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità rispetto al servizio oggetto del contratto, la sospensione dei termini ha efficacia nel rispetto della vigente disciplina normativa.

I responsabili aziendali, con riferimento ai servizi di rispettiva competenza, inviano alla struttura competente alla liquidazione attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore. La struttura a fronte di un'attestazione di regolare esecuzione del servizio, e previa acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico regolarità contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore, procederà alla liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà fatturare scorporando dall'importo di ciascun mese una quota pari allo 0,5% del medesimo importo ai sensi del quinto comma dell'art. 30 del D.lgs n. 50/2016. La somma di dette ritenute, nel caso non vi siano contestazioni o rilievi da parte dell'Azienda potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Ditta appaltatrice dovrà risultare in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e contributivi e dovrà, inoltre, certificare all'Azienda USL l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi i soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/16, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda USL Toscana Nord Ovest procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/16 il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/16.

Allo scopo di assicurare la **tracciabilità dei flussi finanziari** connessi all'appalto in oggetto fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13.08.2010 n. 136, l'appaltatore assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge n. 136/2010 con conseguente chiamata in causa e incameramento della garanzia fideiussoria presentata a titolo di garanzia definitiva e ferma restando la facoltà di questa Azienda Usl Toscana Nord Ovest di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e di subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il periodo di competenza. Le fatture dovranno riportare il numero di conto corrente sul quale dovranno essere versate le somme.

L'Azienda stabilisce, ai sensi della vigente normativa, il pagamento delle fatture a 60 giorni dalla data di ricevimento ed in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di legge.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi del primo comma lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs m. 50/2016 l'imporro contrattuale non è suscettibile di variazioni se non in presenza di condizioni chiare, precise ed inequivocabili.

Ai fini del presente appalto costituiscono presupposti per l'istanza di variazione da parte dell'appaltatore:

- modifiche del costo della manodopera per effetto di variazioni del contratto di lavoro;
- modifiche dei costi dei materiali;

Saranno valutate solo le modifiche che determinino un incremento dei costi superiore al 10%. La variazione prezzi sarà autorizzata dal RUP previa istruttoria interna alla stazione appaltante e solo, per la parte eccedente il 10%.

Nell'ipotesi di variazioni che determinino un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10% in modo tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, le parti contraenti possono richiedere la riconduzione ad equità del contratto o una revisione del prezzo.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, consensualmente, risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione fermo restando quanto previsto dall'art. 1467 del Codice Civile.

Le parti possono chiedere all'autorità preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in assenza, all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in

caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate ad evitare disservizi.

ART. 28 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Su autorizzazione del RUP potrà essere consentito:

- l'affidamento all'appaltatore di prestazioni supplementari ai sensi e nei limiti previsti dal primo comma lett.b) dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, e dal successivo comma 7.
- l'ammissione di varianti in corso d'opera, ai sensi e nei limiti previsti dal primo comma lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e dal successivo comma 7
- la modifica del contratto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lett. a) e b).

Si precisa che le modifiche contrattuali non potranno determinare, in nessun caso, la riduzione del livello delle prestazioni indicato nella Scheda Tecnica allegata e nel conseguente progetto-offerta presentato in sede di gara.

ART. 29 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

29.1. GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà prestare, al momento dell'offerta, una garanzia provvisoria, nella misura del 2% del valore del Lotto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di scadenza del termine l'offerta si ritiene comunque valida in assenza della volontà del concorrente di ritenersi svincolato dalla stessa con idonea comunicazione a mezzo sistema START.

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria la stessa dovrà contenere l'impegno ad un rinnovo di ulteriori 180 giorni nell'ipotesi in cui, alla scadenza originaria, la procedura di gara non sia stata ancora conclusa.

La garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 e 104.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni in vigore alla data di pubblicazione del bando:

- l'importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell'offerta, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

- l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 30% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella "domanda di partecipazione" di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) oppure è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella "domanda di partecipazione" di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella "domanda di partecipazione" di essere in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) per i beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella "domanda di partecipazione" di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni Iso/Ts 14067;

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, imprese aderenti ad un contratto di rete la/e certificazione/i prevista/e al periodo precedente dovrà/anno essere prodotta/e da ogni soggetto facente parte del GEIE, raggruppamento o consorzio

Per fruire dei benefici sopra citati l'operatore economico è tenuto a segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e a documentarlo nei modi prescritti dalla norme sopra richiamate.

29.2. GARANZIA DEFINITIVA

Prima dell'avvio del servizio l'affidatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura del 10% dell'ammontare del contratto aggiudicato. La predetta garanzia definitiva dovrà essere conforme alle prescrizioni normative di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano, per quanto concerne la misura della cauzione, le riduzioni delle garanzie previste anche in forma cumulative dall'art. 93.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda USL avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 32 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA GARA

La documentazione richiesta dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara, dovrà essere presentata nella procedura telematica START nei modi previsti dal disciplinare di gara.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

A norma dell'art. 20 del Cod.Proc.Civ., per la risoluzione di eventuali liti fra le parti contraenti il foro competente sarà unicamente quello di Pisa.

ART. 34 - VINCOLI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario della gara resterà vincolato fin dal momento della chiusura della procedura dichiarata in seduta pubblica dal Presidente del Seggio di Gara, mentre l'Azienda USL sarà vincolata solamente dal momento in cui la citata aggiudicazione sarà stata recepita con specifica determina dirigenziale.

Faranno parte della convenzione e ne formeranno parte integrante e sostanziale:

- il presente capitolato di gara debitamente firmato per accettazione;
- l'offerta dell'aggiudicatario, corredata da tutti i documenti richiesti;
- la copia autenticata della polizza assicurativa di cui all'art. 21;
- la garanzia definitiva di cui all'articolo 30.

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione delle offerte, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.06.2013 n. 196 (codice in materia di dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR) le disposizioni dallo stesso previste saranno obbligatorie in tutti i loro elementi nonché direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro indirizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione del presente disciplinare di gara, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento di dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i nominativi dei quali sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 50/2016, dalla L. n. 241/90 e dalla L.R.T. n. 9/95 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta

l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.

Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

ART. 36 - RISPETTO DELLA PRIVACY

L'aggiudicatario, con l'affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (d.lgs. 196/03) . Nell'effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le eventuali richieste. E' tenuto altresì ad osservare compiutamente quanto disposto dall'Azienda USL nel Regolamento Aziendale di applicazione della normativa di cui al D. Lgs 196/2003.

L'aggiudicatario dovrà inoltre informare l'AUSL, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni:

- di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità giudiziaria, osservando i relativi adempimenti;
- delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti al trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;
- dell'eventuale nomina di incaricati delle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di sicurezza;
- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati – anche a seconda della loro dislocazione – in maniera tale da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati sensibili concernenti la salute.

ART. 37 - NORME DI RINVIO

Si applicano alla presente procedura di gara le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e le successive modifiche ed integrazioni vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara e le determinazioni relative alle linee guida ANAC approvate o che saranno approvate in corso di esecuzione.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara ed in tutti i documenti di gara.